



**REGOLAMENTO DI SETTORE
PER LA CONCESSIONE D'USO DELLA DENOMINAZIONE E
DELL'EMBLEMA DEL PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE-
VELINO ALLE ATTIVITÀ TURISTICO-RICETTIVE**
approvato con delibera del Consiglio Direttivo n° 27 del 28/03/2008

Art.1 Scopo e Finalità

- 1) L'Ente Parco Naturale Regionale Sirente-Velino con atto deliberativo n. 60 del 31/08/2007 ha approvato il Regolamento generale per la concessione d'uso della propria denominazione ed emblema ai prodotti e servizi locali in osservanza delle disposizioni normative di cui all'art.2 Legge Regione Abruzzo n.23 del 7 marzo 2000 ed all'art.14 commi 3 e 4 Legge n.394 del 6 dicembre 1991 e s.m.i.;
- 2) Il presente articolato viene emanato in attuazione degli obiettivi e delle finalità di cui all'art.1 del regolamento generale per la concessione del marchio del Parco ai prodotti e servizi locali e persegue lo scopo di promuovere tutte quelle attività turistico-ricettive presenti nel territorio dell'area protetta e/o nei Comuni facenti parte della Comunità del Parco che adottano una politica di sviluppo sostenibile ed educazione ambientale ed, al contempo, si obbligano a rispettare dei criteri limitativi dei principali impatti ambientali connessi all'esercizio di dette attività.

Art.2 Oggetto

- 1) Il presente Regolamento ha ad oggetto la concessione d'uso della denominazione e dell'emblema del "Parco Naturale Regionale Sirente – Velino", rappresentato dal logo grafico in Allegato 1) a far parte integrante e sostanziale del presente articolato, con possibilità di raffigurarlo in varie dimensioni ma con osservanza della leggibilità e proporzione degli elementi grafici così come prescritto nei Disciplinari del marchio predisposti per ogni specifico settore giusta Regolamento generale per la concessione del marchio del Parco ai prodotti e servizi locali in premessa richiamato.

Art.3 Titolare del marchio

- 1) Il Parco Naturale Regionale Sirente Velino è titolare in via esclusiva della denominazione "Parco Naturale Regionale Sirente Velino" e di "Parco Regionale Sirente Velino".
- 2) Il Parco Naturale Regionale Sirente Velino, in forza delle prescrizioni di cui all'art.2 della Legge Regione Abruzzo n.23/2000 e dell'art.14 commi 3 e 4 della Legge n.394/1991 e s.m.i richiamate in premessa, può concedere a terzi, a mezzo di convenzione e previo inoltro di apposita domanda, l'utilizzo del suindicato marchio e ne verifica, anche tramite soggetti terzi, il corretto e legittimo uso da parte del concessionario.

Art.4 Ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento, emanato in attuazione del Regolamento generale per la concessione del marchio ai prodotti e servizi locali, disciplina la concessione della denominazione e dell'emblema del Parco Naturale Regionale Sirente – Velino, così come raffigurato in Allegato 1), in favore degli erogatori di servizi turistico-ricettivi di cui al



seguito art.5, che operino nel territorio dell'area protetta così come individuata dalla Legge Regione Abruzzo n.23/2000 e/o nei Comuni facenti parte della Comunità del Parco, i quali inoltrino domanda, osservando i requisiti e le procedure prescritti nel presente articolato, nel Disciplinare di gestione del marchio, predisposto per tale specifico settore, nonché nel Regolamento generale per la concessione del marchio ai prodotti e servizi locali.

- 2) Per le attività turistico-ricettive, oggetto del presente articolato, si intendono tutte quelle strutture alberghiere, extra alberghiere ed agriturismi classificati in base alla legislazione nazionale vigente relativa a ciascun settore nonché a quella della Regione Abruzzo.
- 3) La concessione avviene a favore del soggetto che gestisce l'attività in relazione ad una specifica struttura per la quale viene richiesto il marchio e non può estendersi ad altre strutture ovvero a soggetti terzi che operino all'interno della struttura per la quale viene richiesta la concessione.
- 4) Nel caso di strutture nelle quali vengono svolte sia attività ricettive sia di ristorazione, la concessione del marchio del Parco viene rilasciata separatamente per le due attività.

Art.5 Destinatari del marchio

- 1) Possono richiedere la concessione d'uso del marchio tutti gli esercizi turistico-ricettivi che ricadono all'interno del territorio del Parco così come individuato all'art.4 che precede, a condizione che, al momento di presentazione della domanda per ottenere il marchio del Parco, abbiano i requisiti di cui all'art.13.
- 2) La concessione del marchio del Parco Naturale Regionale Sirente-Velino è riferita alla gestione di esercizi turistico-ricettivi aperti al pubblico, che forniscono alloggio ed eventuale servizio di prima colazione, nonché altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabili.
- 3) Per i campeggi, la concessione del marchio del Parco è riferita alla gestione di aree per campeggio e sosta caravan, alla eventuale fornitura di servizi accessori ed alla specifica struttura per la quale viene inoltrata apposita domanda di concessione.
- 4) Per gli agriturismi, la concessione del marchio del Parco è riferita ai servizi offerti ed è relativa alla specifica struttura in cui l'attività è svolta e per la quale viene richiesto il marchio.
- 5) Per le strutture ricettive già in possesso dell'Ecolabel europeo per il servizio di ricettività turistica (Decisione della Commissione Europea 2003/287/CE) o per il servizio di campeggio (Decisione della Commissione Europea 2005/338/CE) , oppure di un sistema di gestione ambientale (S.G.A) certificato UNI EN ISO 14001 ovvero registrato Emas, il marchio viene rilasciato automaticamente previa verifica delle suddette certificazioni.

Art.6 Attività promozionali del Parco

- 1) Il Parco, direttamente o tramite soggetti terzi, potrà intraprendere, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella Legge n.394/1991 e s.m.i. e Legge Regione Abruzzo n.23/2000, attività promozionali e di valorizzazione delle attività esercitate nell'area protetta che hanno ottenuto il marchio del Parco.
- 2) L'elenco delle attività turistico-ricettive concessionari del marchio, sarà inserito in un Albo ufficiale, tenuto presso l'Ente Parco, il quale sarà suddiviso per categorie e settori di appartenenza ed aggiornato automaticamente. L'Ente Parco assicurerà la più ampia diffusione del predetto Albo che verrà pubblicato sul proprio sito web ufficiale, per favorire la massima trasparenza e pubblicità ai nominativi dei beneficiari ed alle tipologie dei servizi inseriti.



Art. 7 Procedure di rilascio del marchio

- 1) Gli esercenti le suindicate attività che intendono avvalersi del marchio del Parco devono inoltrare richiesta di concessione al Parco Naturale Regionale Sirente Velino secondo il facsimile di domanda di cui all'Allegato 2), a mezzo raccomandata A.R. ovvero consegnata a mano, al Parco Naturale Regionale Sirente Velino, viale XXIV Maggio , (67048) Rocca di Mezzo (AQ).
- 2) Il Parco, successivamente alla ricezione dell'istanza, mette a disposizione del soggetto richiedente il marchio, il presente Regolamento, il Regolamento generale per la concessione del marchio ai prodotti e/o servizi, il Disciplinare di gestione del marchio relativo all'attività per la quale è stata avanzata richiesta, comunicando contestualmente il nome del Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i..
- 3) Il soggetto richiedente sarà tenuto a dare conferma scritta di adesione secondo il Modulo di conferma dell'adesione di cui all'Allegato 3) e del Piano di Sviluppo di cui all'Allegato 4), a cui allegare il Fascicolo contenente le certificazioni e i documenti che riportano come i criteri specifici sono soddisfatti secondo i moduli precompilati presenti nel Disciplinare di gestione (Parte 2 – Moduli di verifica).
- 4) Il Parco, dopo una prima verifica della documentazione presentata, trasmette gli atti all'Organismo di Controllo di cui al seguente art.8, che predispone tutti gli accertamenti prescritti nei richiamati Regolamenti e nel Disciplinare di gestione del marchio relativa all'attività esercitata dal soggetto richiedente.
- 5) I verbali formulati dall'Organismo di Controllo e la relativa documentazione prodotta vengono trasmessi al Parco.
- 6) L'Ente Parco si impegna a rilasciare la concessione, se ne sussistono le condizioni ai sensi del presente regolamento, entro massimo 150 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui ai precedenti commi 2 e 3.
- 7) Il marchio del Parco non può in nessun caso essere utilizzato prima della conclusione delle procedure sopra descritte.
- 8) Il Parco stipula con i soggetti richiedenti apposita Convenzione che regola i termini e le modalità di utilizzo del marchio nonché gli obblighi assunti dal beneficiario, secondo quanto prescritto dall'art. 11 del regolamento quadro sopra richiamato nonché dello schema di cui all'Allegato 7).
- 9) I beneficiari del marchio saranno oggetto di controlli periodici da parte dell'Ente Parco e/o dell'Organismo di Controllo che ne verificheranno la conformità dell'utilizzo del marchio alle prescrizioni di cui al presente Regolamento, al Regolamento generale per la concessione del marchio ai prodotti e/o servizi ed al relativo Disciplinare di gestione .

Art. 8 Organismo e procedure di Controllo

- 1) Nel richiamare tutte le prescrizioni in termini di modalità, requisiti per la presentazione della domanda, procedure di verifica e di rilascio del marchio, contenute nel Regolamento per la concessione della denominazione e dell'emblema del Parco Naturale Regionale Sirente Velino ai prodotti e servizi, il Parco, per l'espletamento di tali procedure, può avvalersi del supporto tecnico di Enti, Associazioni, Istituti di Ricerca, Camere di Commercio ed Università, stipulando con questi apposite convenzioni per il conferimento degli incarichi di controllo e monitoraggio della corretta applicazione delle suindicate disposizioni regolamentari nonché della verifica del possesso dei requisiti previsti per i soggetti di cui all'art.5 che precede.
- 2) A garanzia del corretto utilizzo del marchio, il Parco dà mandato al soggetto terzo delegato al controllo in forza di apposita convenzione, attribuendogli i seguenti compiti:



- a) predisposizione di idonee check-list per la verifica dei requisiti previsti dal Regolamento generale, dal presente Regolamento di settore, dal Disciplinare di gestione del marchio relativo al settore di appartenenza;
 - b) realizzazione di audit ispettivi presso il beneficiario, atti a controllare l'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari specificate ivi richiamate ed in particolare l'impatto ambientale e paesaggistico dell'attività espletata ovvero il corretto utilizzo del suolo ed il rispetto degli aspetti ambientali e paesaggistici secondo quanto disposto dal disciplinare di gestione del marchio;
 - c) invio al Parco della documentazione prodotta durante la verifica ispettiva ed il verbale conclusivo dell'audit;
 - d) attività di supporto tecnico al Parco per il rilascio del marchio;
 - e) realizzazione delle successive verifiche di sorveglianza e monitoraggio presso i beneficiari del marchio;
 - f) attività di informazione relativa alle modifiche/aggiornamenti legislativi;
- 3) L'Ente Parco ha la facoltà di svolgere, direttamente o tramite soggetti terzi, controlli nei luoghi ove si esercitano le attività oggetto della concessione d'uso del marchio.
 - 4) I soggetti che effettuano le verifiche ne verbalizzano l'esito e qualora rilevino usi del marchio non autorizzati o in violazione delle disposizioni del presente Regolamento, del Regolamento generale e dei relativi Disciplinari di gestione nonché della Convenzione di concessione stipulata, redigono processo verbale di accertamento con annotazione delle eventuali osservazioni della parte interessata.
 - 5) I controlli dovranno essere effettuati secondo le modalità di cui al disciplinare attuativo del presente regolamento.
 - 6) I controlli effettuati dal Parco e/o dall'organo di controllo sopra individuato non escludono e non si sostituiscono a quelli previsti dalla normativa vigente.

Art.9 Modalità di utilizzo del marchio del Parco

- 1) L'emblema e la denominazione del Parco Naturale regionale Sirente Velino devono essere utilizzate nel rispetto delle clausole contrattuali e conformemente alle prescrizioni del presente Regolamento, del Disciplinare attuativo nonché del Regolamento generale in premessa specificato.
- 2) L'emblema deve essere riprodotto dal concessionario secondo le specifiche tecniche che sono indicate dal Parco nel relativo Disciplinare di gestione del marchio per il settore di appartenenza.
- 3) Il marchio non può costituire in nessun caso marchio principale ma deve essere sempre associato al nome dell'erogatore dei servizi cui si riferisce, essere dunque associato al marchio d'impresa ovvero alla ditta, alla denominazione o ragione sociale. La dimensione nella riproduzione grafica del marchio non deve essere maggiore di quella del marchio d'impresa ovvero della ditta o ragione sociale nonché di quella del nome o tipo di attività svolta.
- 4) E' vietato esporre, propagandare o comunque utilizzare in alcun modo riproduzioni dell'emblema del Parco anche solo parzialmente difformi rispetto alle indicazioni di cui al comma precedente del presente articolo.
- 5) A fronte dell'utilizzo di riproduzioni difformi, l'Ente procede all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18 che segue.
- 6) Il Parco si riserva comunque, in presenza di preventiva richiesta da parte del soggetto interessato, di valutare eventuali modalità di utilizzo dell'emblema differenti dalle indicazioni predette.



- 7) Il concessionario può utilizzare il marchio esclusivamente per promuovere il prodotto per il quale la concessione è stata ottenuta.
- 8) Il concessionario non può utilizzare il marchio:
 - per la promozione di attività differenti da quelli per i quali ha ottenuto la concessione;
 - per promuovere strutture diverse da quelle indicate come sede dell'attività per il quale la concessione è stata rilasciata;
 - per promuovere eventuali attività condotte da terzi all'interno della struttura.

Art. 10 Durata della concessione del marchio

- 1) La durata della concessione del marchio del Parco Naturale Regionale Sirente Velino è stabilita in anni tre dalla data di stipula della convenzione ed è rinnovabile dietro specifica richiesta con istanza da inoltrare a mezzo raccomandata A.R. ovvero consegnata a mano al Parco Naturale Regionale Sirente Velino, viale XXIV Maggio, (67048) Rocca di Mezzo (AQ) entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini della suddetta convenzione.
- 2) Il Parco valuta le istanze di rinnovo in base alla permanenza dei requisiti di cui al presente Regolamento, al regolamento generale per la concessione del marchio ai prodotti e/o servizi locali, al positivo conseguimento degli obiettivi prefissati nel Piano di sviluppo suindicato nonché alle risultanze dei controlli effettuati nell'ambito delle verifiche ispettive da espletarsi.
- 3) Il rinnovo della concessione del marchio per il prodotto richiesto verrà conseguito tramite la sottoscrizione di una nuova convenzione di durata triennale.
- 4) Nel caso di cessione di impresa o ramo d'azienda da parte del beneficiario, il subentrante perde il diritto all'uso del marchio salvo che quest'ultimo riavvii la procedura di concessione.

Art. 11 Corrispettivo

- 1) L'uso della denominazione e dell'emblema del Parco viene concesso per i primi tre anni di concessione a titolo gratuito. Successivamente, il Parco si riserva la facoltà di subordinare la concessione del marchio per i soggetti già beneficiari ovvero per i richiedenti al pagamento un contributo che verrà destinato alla tutela e promozione delle attività di educazione ambientale e/ o escursionismo nonché alla promozione dell'occupazione in tale settore.
- 2) Il pagamento del corrispettivo che verrà determinato dal Parco in base al volume del fatturato dei soggetti beneficiari e/o richiedenti il marchio, diviso per scaglioni, dovrà essere erogato all'atto di sottoscrizione della convenzione di concessione. E' in facoltà dell'Ente Parco aggiornare annualmente l'entità del diritto contributo di cui sopra.
- 3) Il Parco si riserva la facoltà di concedere, in via eccezionale e dandone adeguata motivazione, l'uso del marchio a titolo gratuito ad erogatori di servizi che presentino un fatturato al di sotto degli scaglioni che verranno individuati dal Parco.

Art. 12 Diritti e obblighi del Beneficiario

- 1) I beneficiari del marchio hanno diritto, nel rispetto delle prescrizioni previste dal presente regolamento e dal regolamento generale, a:
 - a) rendere pubblica l'autorizzazione del Parco;
 - b) utilizzare il marchio secondo le raffigurazioni e modalità prescritte nel disciplinare di gestione;



- 2) Il beneficiario del marchio del Parco ha l'obbligo di:
 - a) non attuare forme di comunicazione della concessione scorrette o ingannevoli, tali cioè da trarre in inganno i consumatori;
 - b) non attuare forme di comunicazione che possano portare discredito al Parco;
 - c) non utilizzare il logo su documentazione che non riguardi strettamente il campo di applicazione della concessione rilasciata. Ciò non preclude al richiedente di poter utilizzare il logo a disposizione su carta intestata da lettere prestampata;
 - d) non utilizzare il marchio quando la concessione non è ancora stata rilasciata o è stata revocata o sospesa o il beneficiario vi abbia rinunciato;
 - e) dare libero accesso al personale del Parco e/o dell'Organismo di Controllo delegato dal primo a mezzo di apposita convenzione, per l'audit di ingresso e di mantenimento d'uso del marchio nonché di monitoraggio e verifica delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, nel Regolamento generale e nel Disciplinare di gestione.
 - f) Il beneficiario è responsabile dell'uso che fa del marchio e risponde, tenendo indenne il Parco, dei danni che possono derivare dall'uso non conforme alle prescrizioni del presente regolamento, del regolamento generale di cui in premessa nonché dal disciplinare di gestione ed in relazione alla commercializzazione delle attività/servizi prestati
- 3) La concessione e la relativa pubblicità è specifica per la singola attività/servizio e non è trasferibile.
- 4) Il beneficiario del marchio è tenuto anche al rispetto di ulteriori prescrizioni aggiuntive che saranno riportate, ove si ritenga opportuno, nelle eventuali revisioni del disciplinare di gestione del marchio.
- 5) Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si impone l'osservanza da parte del soggetto richiedente o beneficiario del marchio delle disposizioni previste negli artt. 5,7,8 e 11 del regolamento generale in premessa richiamato.

Art.13 Requisiti per ottenere il rilascio del marchio del Parco

- 1) Al fine del rilascio della concessione, i soggetti richiedenti, oltre ai requisiti di cui al Regolamento quadro richiamato in premessa ed ai precedenti artt.4 e 5, devono, a pena di inammissibilità, dimostrare per l'attività per la quale si richiede l'uso dell'emblema e della denominazione del Parco Naturale Regionale Sirente Velino, il possesso, al momento della richiesta, dei criteri obbligatori di cui all'art.14 nonché impegnarsi a realizzare sistemi finalizzati al miglioramento delle qualità dei servizi offerti al tramite della redazione di un Piano di sviluppo che preveda l'osservanza di un certo numero di criteri facoltativi secondo le modalità e le tempistiche prescritte al seguente art.15.
- 2) Il conseguimento degli obiettivi fissati nel predetto Piano di sviluppo è condizione necessaria per l'utilizzo del marchio e per il rinnovo della concessione.

Art.14 Criteri obbligatori

- 1) I soggetti richiedenti il marchio, oltre ai requisiti di cui agli artt.4 e 5 del regolamento generale sopra richiamato, devono possedere 29 criteri obbligatori così come indicati nell'Allegato 5), laddove applicabili. Le condizioni per l'applicabilità sono specificate per ogni criterio nel Disciplinare di gestione.



Art.15 Piano di sviluppo e criteri facoltativi

- 1) La struttura ricettiva, oltre a rispettare i criteri obbligatori, deve presentare, all'atto della richiesta di concessione del Marchio del Parco, a pena di inammissibilità, un Piano di Sviluppo secondo il modello di cui all'Allegato 4) nel quale sia previsto, con scadenze temporali stabilite nell'arco di tempo del triennio di concessione dell'emblema, il raggiungimento dei criteri facoltativi di cui all'Allegato 6).
- 2) I criteri facoltativi sono relativi all'adozione, da parte del soggetto richiedente la concessione del marchio del Parco, di misure volte a migliorare la sostenibilità ambientale, economica e sociale dell'attività, in relazione all'ambiente globale e locale, alla specificità del territorio del Parco ed alla comunità locale.
- 3) Il Piano di sviluppo deve prevedere di soddisfare, entro il complessivo termine triennale di durata della concessione, un numero di criteri facoltativi tali da raggiungere un punteggio minimo di:
 - 5 punti al termine del primo anno;
 - 5 punti ulteriori al termine del secondo anno;
 - 6,5 punti ulteriori al termine del terzo anno in modo tale da aver raggiunto un punteggio complessivo di 16,5 punti (1 punto in più per le strutture ricettive che offrono oltre al servizio di pernottamento, anche il servizio di ristorazione o aree verdi/fitness; 2 punti in più per le strutture che offrono, oltre al servizio di pernottamento, sia il servizio di ristorazione che il servizio aree verdi/fitness).
- 4) Il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano di sviluppo, nelle scadenze temporali suindicate, è condizione necessaria per l'utilizzo del marchio del Parco nonché per il rinnovo della concessione.
- 5) Al termine del triennio o anche prima se le condizioni lo permettono, la struttura ricettiva che abbia raggiunto il punteggio minimo richiesto può dimostrare di avere presentato agli organi nazionali competenti la domanda di assegnazione del marchio comunitario Ecolabel per il servizio di ricettività turistica.
- 6) La verifica dell'attuazione del Piano avviene in maniera congiunta Ente Parco – concessionario, sulla base di una relazione finale predisposta dal concessionario, entro 60 giorni dal termine del Piano stesso, al fine di poter procedere in ordine ad una valutazione conclusiva. L'Ente Parco procede, altresì, a verifiche congiunte, intermedie ovvero alla scadenza di ciascuno anno di concessione al fine di pervenire al soddisfacimento dei comuni interessi delle parti. E' in facoltà dell'Ente Parco affidare ad un soggetto terzo le attività di verifica delle condizioni di concessioni nonché del monitoraggio in ordine all'osservanza del richiamato piano di sviluppo.

Art.16 Gestione integrata di attività diverse

- 1) Nel caso in cui l'attività ricettiva sia integrata con l'esercizio dell'attività di ristorazione, il richiedente il marchio deve dimostrare di possedere per l'attività ricettiva i requisiti di cui al presente articolato mentre per l'attività di ristorazione deve rispettare i requisiti prescritti dallo specifico regolamento di settore.



Art. 17 La convenzione di concessione

- 1) La convenzione disciplina e garantisce il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché nel regolamento generale in premessa specificato ed individua i diritti, gli obblighi e le modalità di utilizzo del marchio da parte del soggetto beneficiario.
- 2) Nella convenzione viene prevista la risoluzione di diritto in caso di grave inadempimento ovvero la sospensione dell'utilizzo del marchio come prescritto dal seguente art.18
- 3) Nella convenzione sono esplicitamente previsti gli obblighi del concessionario, che si impegna a non usare il marchio del Parco Naturale Regionale Sirente Velino:
 - a. per scopi contrari alla legge;
 - b. in modo contrastante o per attività non conformi o per scopi confliggenti con la preservazione dell'ambiente naturale o lesive al patrimonio ed alle finalità istituzionali del Parco.
 - c. per contraddistinguere prodotti o servizi diversi da quelli espressamente indicati nella convenzione stessa o non conformi alle tipologie e caratteristiche di qualità in essa specificate, ovvero che abbiano caratteristiche di dannosità e/o insalubrità;
 - d. in azioni pubblicitarie e promozionali non preventivamente approvate dal Parco;
 - e. alterandone, anche in minima parte, le caratteristiche formali, letterali, grafiche o cromatiche;
 - f. in modo che ne possa derivare danno o discredito al Parco o alla sua immagine ovvero pregiudizio ai danni del consumatore.
 - g. Quale propria ragione commerciale o parte di essa.
- 4) Il beneficiario, attraverso la sottoscrizione della convenzione, si impegna a:
 - a. adottare, nella propria attività, standard di progressivo miglioramento della qualità ambientale del prodotto o del servizio;
 - b. adottare nell'attività per la quale si richiede la concessione, le misure volte a migliorare la propria sostenibilità ambientale, economica e sociale in relazione all'ambiente globale e locale, alla specificità del territorio del Parco ed alla comunità locale;
 - c. operare nel rispetto dell'ambiente seguendo ogni possibile accorgimento per ridurre, al massimo, l'impatto ambientale della propria attività;
 - d. promuovere, anche attraverso specifiche modalità di commercializzazione, un'immagine di qualità dei prodotti e/o servizi del Parco alla luce della Carta Europea per il Turismo Sostenibile;
 - e. permettere l'accesso ad esperti incaricati o delegati dal Parco al fine di effettuare i controlli che si riterrà opportuni;
 - f. non dare a terzi in concessione o subconcessione il marchio che ha ottenuto;
 - g. non depositare o usare marchi o contrassegni in tutto o in parte confondibili con il marchio del Parco;
 - h. ad individuare un responsabile che verifichi periodicamente il mantenimento/miglioramento dei requisiti per i quali il marchio è stato concesso e che curi i rapporti con il parco.
 - i. ad utilizzare per la pubblicità e la promozione dell'attività (insegne, segnaletica, materiale informativo e pubblicitario, materiali promozionali) contenuti, materiali e modalità conformi alle prescrizioni impartitegli dal Parco.
 - j. ad assicurare, nell'esercizio dell'attività, la distribuzione, l'esposizione e l'affissione di materiale informativo de Parco, nonché la distribuzione, esposizione e/o affissione di materiale informativo relativo alle attività che si svolgono nell'ambito territoriale dell'area protetta (ad esempio, informazione sugli eventi etc.) e che siano concessionarie del marchio del parco.



5) Oltre a quanto sopra previsto, la convenzione disciplina la durata della concessione del marchio che è triennale salvo rinnovo, previo espletamento positivo delle procedure di verifica da parte dell'organo di controllo; l'eventuale corrispettivo per l'uso, le modalità di utilizzazione anche grafica del marchio; la comminatoria di sanzioni per l'uso non autorizzato o difforme da quanto stabilito nel presente regolamento nonché nel regolamento generale di cui in premessa e nel disciplinare di settore.

Art.18 Le sanzioni

- 1) L'Ente Parco, in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento nonché nel Regolamento generale, nel Disciplinare di gestione relativo al settore di appartenenza, nella relativa convenzione stipulata, potrà in qualsiasi momento, a seconda della gravità, sospendere o revocare l'utilizzo del marchio da parte del beneficiario. Le predette sanzioni saranno annotate nell'albo ufficiale di cui al precedente art.6.
- 2) Per gravi inadempimenti specificati nella convenzione di concessione e comunque in caso di uso non autorizzato o in contrasto con le prescrizioni relative al possesso dei requisiti obbligatori e/o al piano di sviluppo di cui al presente regolamento, il Parco procede alla immediata risoluzione di diritto della convenzione con conseguente perdita, in capo al beneficiario, del diritto all'uso della denominazione e dell'emblema del Parco ed obbligo, dietro intimazione e diffida scritta a mezzo di raccomandata a/r del Parco, al ritiro dalla circolazione, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta raccomandata, di tutto il materiale, ivi comprese le etichette, i cataloghi e/o qualsiasi altra forma di comunicazione-pubblicità, in cui l'emblema stesso o la denominazione compaiano. Il concessionario è altresì estromesso dal circuito promozionale del Parco e non potrà comunque ottenere una nuova concessione del marchio prima che sia trascorso un triennio dalla comminatoria della suindicata sanzione.
- 3) In tutti gli altri casi, il Parco provvede a darne comunicazione, mediante lettera raccomandata a/r, al concessionario, intimando e diffidando a quest'ultimo di sospendere immediatamente l'utilizzo del marchio nei prodotti e/o nei servizi finchè quest'ultimo non provvederà a regolarizzare la situazione secondo quanto indicato dall'Organo deputato al controllo dell'uso del marchio. Il beneficiario del marchio deve adempiere in conformità delle prescrizioni impartitegli dall'organo di controllo entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della diffida suindicata, pena la risoluzione di diritto della convenzione e la contestuale revoca del marchio.

Art.19 Norma transitoria

- 1) Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, utilizzano per lo svolgimento dell'attività indicate nel presente regolamento, la denominazione e/o l'emblema del Parco senza autorizzazione, devono presentare apposita domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, secondo le modalità stabilite dal presente articolato.
- 2) Decorso il predetto termine, l'Ente intima la immediata cessazione dell'uso del proprio nome e/o denominazione nonché la distruzione di tutto il materiale che lo riporti, con riserva di avviare, al riguardo, azioni legali.